



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ CO.SA.S. (COMITATO SARDO DI SOLIDARIETA') ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 E' costituita, ai sensi del DLgs 117/2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, l'Associazione “CO.SA.S. (COMITATO SARDO DI SOLIDARIETA') ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” o in breve Associazione “CO.SA.S. (COMITATO SARDO DI SOLIDARIETA') ODV” che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 L'Associazione ha sede legale nel comune di Cagliari, attualmente in vico del Collegio 2.

1.3 La modifica della sede sociale non comporta obbligo di modifica dello statuto.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 FINALITA' E ATTIVITA'

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Svolge a favore di terzi (in particolare migranti) azioni volte a lottare contro ogni forma di razzismo, si impegna in attività educative nel campo della solidarietà con i popoli oppressi, favorisce ogni iniziativa che sia volta alla pace nella giustizia. L'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni di volontari associati.

2.2 L'Associazione intende promuovere e gestire:

- iniziative ed attività di interscambio con i popoli del Sud del mondo;
- iniziative volte al rispetto dei diritti umani e civili, alla valorizzazione della cultura delle minoranze e in particolare dei migranti e alla sensibilizzazione nel territorio su questi temi;
- attività rivolte alla Cooperazione internazionale con i paesi da cui provengono i migranti nell'ambito delle leggi nazionali e regionali che disciplinano tali attività;
- attività di accoglienza e di interazione sociale dei migranti;
- corsi di educazione linguistica (Italiano L2) e di educazione alla cittadinanza attiva;
- attività di sostegno linguistico e culturale degli studenti di origine migratoria per prevenirne l'abbandono scolastico;

2.3 Le attività che l'Associazione intende svolgere ricadono nel settore delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 comma 1 e 2 della L 8/11/2000 n°328;

d. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale,

l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

- n. cooperazione allo sviluppo
r. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

2.4 L'Associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo;

2.5 L'Associazione può attivare raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

2.6 Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

- a collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università, Centri di ricerca ed altri simili a carattere didattico, e formativo ;
- b promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire i rapporti tra l'associazione e la cittadinanza.
- c svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente a settori di interesse dell'associazione.

ARTICOLO 3 PATRIMONIO

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni o lasciti e da qualsiasi oblazione, erogazione, sussidio e contributo, pubblico o privato, o da qualsiasi altra fonte.

3.2 Gli associati sono tenuti ad un versamento annuo secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite dall'Assemblea degli associati.

3.3 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo dei ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.4 Ai fini del comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.5 L'Associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal codice del terzo settore e dalle altre norme vigenti quali:

- attività di raccolta fondi;
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore;

- 
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'articolo 84 del Codice del Terzo Settore;
 - ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle norme vigenti.

3.6 Per le attività di interesse generale, prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 4 ASSOCIATI

4.1 Sono associate oltre a coloro che risultano già iscritti nel libro dei Soci, le persone che, condividendo i fini istituzionali ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto, presentino domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che delibera a riguardo.

Il numero degli associati è illimitato.

4.2 Il Consiglio Direttivo, nell'esaminare le domande di ammissione, applica criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse svolte.

4.3 Nel caso di ammissione il nome dell'iscritto sarà registrato nel libro degli associati.

4.4 Il rigetto sarà comunicato alla persona interessata entro quindici giorni con la relativa motivazione.

4.5 L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione delle successive convocazioni.

4.6 Lo status di associato ha carattere permanente, non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ARTICOLO 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1 Si decade dalla qualifica di associato per morte del socio, recesso, decadenza ed esclusione.

5.2 Recesso. Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso.

5.3 Decadenza. Il Consiglio direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo e ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

5.4 Esclusione. L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere il socio in seguito a comportamenti che contrastino con gli scopi e le finalità dell'Associazione o per azioni lesive nei confronti dell'Associazione. Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata

una comunicazione, tramite raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica. L'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi previsti dalla legge.

5.5 Gli associati che, per qualsiasi causa, cessino di far parte dell'Associazione, perdono ogni diritto al suo patrimonio.

5.6 La perdita della qualità di associato implica la decadenza da qualsiasi carica sociale.

ARTICOLO 6 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

6.1 È obbligo degli associati collaborare direttamente o indirettamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali;
- chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte al Consiglio direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- partecipare e votare in assemblea.

6.2 Gli associati sono tenuti ad:

- osservare le norme contenute nel presente statuto e le deliberazioni adottate dall'Assemblea degli associati;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

6.3 Le prestazioni degli associati sono gratuite.

ARTICOLO 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

7.2 Le cariche sociali sono gratuite

ARTICOLO 8

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - COMPETENZE

8.1 L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con le norme contenute nel presente Statuto.

8.2 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione in carica.

8.3 L'Assemblea elegge tra gli associati, a scrutinio segreto il presidente e i membri del Consiglio Direttivo.

8.4 L'Assemblea, su convocazione del Consiglio Direttivo, si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del rendiconto delle entrate e delle spese e per stabilire gli obiettivi e le direttive di azione che il Consiglio dovrà attuare nell'esercizio dell'attività di amministrazione. L'Assemblea stabilisce le misure e le modalità dell'apporto finanziario dovuto da ciascun associato e adotta le delibere in materia di straordinaria amministrazione.

8.5 L'esercizio sociale dura un anno, intendendosi, per tale, l'anno solare; il termine per l'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea è di quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

8.6 L'assemblea potrà essere convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario o a richiesta di almeno 1/3 degli associati, per deliberare sulle materie che le venissero proposte.

8.7 L'assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,
- delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci;

8.8 L'assemblea può essere convocata ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare sulle:

- modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del

ARTICOLO 9

ASSEMBLEA CONVOCAZIONE E QUORUM

9.1 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

9.2 L'assemblea è convocata dal presidente previa deliberazione del Consiglio direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci almeno quindici giorni prima della riunione.

9.3 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria; in entrambi i casi è presieduta dal Presidente o, in caso di indisponibilità giustificata del Presidente, dal vice-Presidente.

9.4 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e la delibera è adottata con voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione non sussiste alcun limite al quorum costitutivo e delibera validamente la maggioranza semplice dei presenti.

9.5 Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da questi designato. I verbali vengono conservati nell'apposito libro dei verbali e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli associati.

9.6 Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualevolta lo ritenga necessario.

9.7 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

9.8 Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta. La persona delegata non può rappresentare più di due associati. Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, coloro che risultino associati da almeno sessanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

9.9 È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

9.10 All'Assemblea spettano tutti i poteri che la legge le conferisce che non siano previsti dal presente Statuto

ARTICOLO 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto, compreso il Presidente, da un numero di membri da cinque a sette, fissato dall'Assemblea.

10.2 I consiglieri, eletti tra gli associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

10.3 In caso di dimissioni o di altra causa di decadenza di uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà, entro trenta giorni, alla sua sostituzione, chiamando a ricoprire l'incarico l'associato risultato al primo posto tra i non eletti che rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In caso di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione.

10.4 Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Vice Presidente e il segretario. Può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di tesoriere. Il

Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.5 Ai componenti non può essere corrisposto alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, attinenti l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 11

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPITI E FUNZIONAMENTO

11.1 Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea. Ad esso è demandata la gestione ordinaria dell'Associazione e gli è conferito tutto quanto non sia espressamente riservato dal presente Statuto, all'Assemblea.

11.2 Il Consiglio Direttivo deve:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo, coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- deliberare sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- deliberare sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione ad essa affidati.

ARTICOLO 12

CONSIGLIO DIRETTIVO - CONVOCAZIONE

12.1 Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice- Presidente tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri e comunque, una volta all'anno, per deliberare in ordine alla redazione del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

12.2 La convocazione deve avvenire per lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto di (2) due giorni.

12.3 Per la validità delle deliberazioni consiliari occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.4 Il segretario redige il verbale delle riunioni, da far constare nel libro verbali del Consiglio. In assenza del segretario, il presidente designa in sua sostituzione un altro consigliere. Il verbale del Consiglio viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12.5 Il Tesoriere è responsabile della Tesoreria e delle relative operazioni. È tenuto a redigere il rendiconto annuale da discutere e confrontare con gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

12.6 I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ARTICOLO 13 PRESIDENTE

13.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e nei confronti degli associati. Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci per la medesima durata del Consiglio Direttivo e può essere rieletto per una sola volta.

13.2 In caso di particolare urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale tuttavia, alla prima riunione, da convocarsi entro trenta giorni, deve sottoporre per la ratifica, le decisioni prese.

13.3 Il Presidente presiede l'Assemblea degli associati e le riunioni del Consiglio; cura l'esecuzione delle delibere dallo stesso adottate.

13.4 In caso di morte, dimissioni, recesso, o esclusione, del Presidente, spetta al Vice Precedente convocare il consiglio direttivo per indire l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente entro 30 giorni; in caso di sua inerzia, provvederà il consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 14 ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

14.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

14.3 Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'articolo 13, comma 2 del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore con un'annotazione in calce al rendiconto stesso.

14.4 L'associazione include nel proprio bilancio anche il rendiconto delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

14.5 Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

14.6 Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'articolo 48 del Codice del Terzo Settore

ARTICOLO 15 LIBRI SOCIALI

15.1 I libri sociali sono:

- registro degli associati;
- registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- registro dei verbali dell'Assemblea degli associati;
- registro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- registro contabile.

15.2 I libri sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e dei documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ARTICOLO 16 VOLONTARI

16.1 L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

16.2 L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

16.3 L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

16.4 L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 17 LAVORATORI

17.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti

occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 18 MODIFICHE DELLO STATUTO

18.1 Le modifiche del presente statuto devono essere deliberate dall'Assemblea degli associati appositamente convocata. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 19 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

19.1 Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea degli associati appositamente convocata. Esso deve essere approvato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci, sia in prima che seconda convocazione. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione, scissione o estinzione dell'Associazione. In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

19.2 Nel deliberare lo scioglimento, l'assemblea degli associati decide con le stesse maggioranze, le modalità di devoluzione del patrimonio dell'associazione che dovesse residuare dopo l'estinzione delle passività. Il patrimonio residuo deve comunque essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad un altro ente del Terzo Settore che persegue finalità analoghe a quelle dell'Associazione indicato dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 20 CLAUSOLA INTEGRATIVA

20.1 La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata con l'acronimo ODV che acquisirà efficacia successivamente e in costanza di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 21 CLAUSOLA FINALE

21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti.